



ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte comunali valevoli per l'anno 2017 (del 12 dicembre 2016)

Il Municipio richiamato:

- l'art. 192 della Legge Organica comunale (LOC);
- l'art. 322 della Legge Tributaria (LT) del 21 giugno 1994;
- il Decreto esecutivo concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale no. 52/2016 del 6 dicembre 2016;

ha stabilito l'incasso dell'imposta comunale 2017 nei termini seguenti:

1. L'imposta comunale per l'anno 2017 è riscossa tramite il centro cantonale d'informatica.
2. La riscossione dell'imposta ha luogo in quattro rate di cui tre vengono prelevate a titolo di acconto, calcolate sulla base dell'importo presumibilmente dovuto o in base all'ultima tassazione; la quarta rata è a conguaglio.
3. Le richieste di pagamento considerano gli accrediti a favore del contribuente.
4. I termini di scadenza delle singole rate dell'imposta ordinaria diretta sono fissati come segue:

Richiesta d'acconto

1.a rata:
2.a rata:
3.a rata:

Termine di pagamento

30 aprile 2017
30 giugno 2017
31 agosto 2017

Rata a conguaglio

a partire dal 2018, alla data d'intimazione del conteggio.

Sono riservate le scadenze speciali dell'art. 240 cpv. 5 LT

L'interesse remunerativo sulle eccedenze da restituire e l'interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza è conteggiato sulla base del tasso fissato dagli art. 2 e 3 del DE concernente la riscossione e i tassi d'interesse delle imposte cantonali valevole per il 2017, pubblicato sul BU n. 52 del 12.12.2016.

Le spese per i versamenti e le restituzioni d'imposta (compresi interessi) al contribuente possono essere messe a carico del contribuente.

Tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito.

Se l'ammontare delle imposte (rate di acconto e conguaglio) non è pagato entro i termini fissati nella presente ordinanza è prelevato un interesse annuo del 2,5 %, anche in caso di reclamo o ricorso.

Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico del contribuente.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017 e si applica nell'anno civile 2017.

La presente ordinanza è pubblicata agli albi comunali per un periodo di 30 giorni, dal 14 dicembre 2017 al 27 gennaio 2017 a norma dell'art. 192 LOC.

Contro la presente ordinanza municipale è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

K. Weber

La Segretaria

L. Soldini

Miglieglia, 12 dicembre 2016
Ris. mun. no. 788/12.12.2016